

## AS1945 – COMUNE DI CHIETI - RINNOVO AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI

Roma, 5 dicembre 2024

Comune di Chieti

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 28 novembre 2023, ha deliberato di esprimere un parere ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione alla deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Chieti n. 460 del 29 giugno 2023 recante "*Società in house Teateservizi srl. Approvazione Linee Guida Piano di Risanamento prot. n. 18599 del 13.03.2023. Provvedimenti. Determinazioni*".

Tale deliberazione ha a oggetto il rinnovo del contratto di affidamento del servizio di riscossione tributi - a far data dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2028 o, comunque, fino al compimento della procedura concordataria - da parte del Comune di Chieti a favore della società *in house* Teateservizi S.r.l. in liquidazione ("*Teateservizi*" o "*Società*").

L'Autorità intende svolgere alcune considerazioni in merito a diversi profili di criticità concorrenziale dell'operazione, relativi in particolare a: (i) la carenza assoluta di motivazione analitica in relazione alla modalità di affidamento scelta e alle ragioni del mancato ricorso al mercato, e alla mancata elaborazione della relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, nonché (ii) la durata sostanzialmente indeterminata dell'affidamento.

*(i) Sulla carenza di motivazione sulla forma di affidamento scelta e sulle ragioni del mancato ricorso al mercato*

La deliberazione adottata dal Comune di Chieti appare innanzitutto viziata in quanto affetta dalla totale carenza di motivazione circa la forma di affidamento prescelta e le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché sprovvista della apposita relazione, in violazione dell'articolo 5 del d.lgs. n. 175/2016 (nel prosieguo, "TUSPP") e degli articoli 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022 (recante il "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*").

Ai sensi dell'articolo 5 del TUSPP, le Amministrazioni Pubbliche che scelgano di perseguire l'interesse pubblico mediante il modello societario devono comprovare la sussistenza della stretta necessità della partecipazione societaria mediante un'analisi motivazione<sup>1</sup>. In particolare, si richiede che le Amministrazioni fondino il proprio atto deliberativo su un'analisi di fattibilità che dia conto degli elementi economico finanziari che giustificano la necessità e la convenienza dell'operazione, nonché da un'analisi dei punti di forza e di debolezza della scelta del modello gestionale rispetto alle alternative contemplate dalla legge.

Per gli affidamenti a società *in house* di servizi pubblici locali di rilevanza economica il citato d.lgs. n. 201/2022 prevede che, prima della procedura di affidamento, l'ente debba dar conto, in una apposita relazione, degli esiti della valutazione sulla scelta della modalità di gestione (articolo 14, commi 2 e 3). Nel caso di affidamenti *in house* di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, inoltre, gli enti locali adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio (articolo 17, comma 2)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> [Ai sensi dell'articolo 5 del TUSPP, l'atto deliberativo deve essere analiticamente motivato con riferimento ai seguenti aspetti: "necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato", "della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa", nonché "della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".]

<sup>2</sup> [In particolare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022, la deliberazione di affidamento del servizio dovrà basarsi su una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 201/2022, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni *in house*, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022. Inoltre, in base al comma 4 del medesimo articolo 17, per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio.

Fino al 31 dicembre 2022, tali affidamenti dovevano avvenire in base ad apposita relazione dell'ente affidante ex articolo 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, che desse conto "delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta". Tale norma è stata abrogata dall'articolo 37, comma 1, lettera h) del citato d.lgs. n. 201/2022. Si ricorda, inoltre, che l'onere di motivazione rafforzata per gli affidamenti *in house* era previsto anche dall'articolo 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 (secondo cui le stazioni appaltanti devono dar conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta). Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, prevede ora, all'articolo

La deliberazione n. 460 del 29 giugno 2023 del Comune di Chieti, come anticipato, risulta affetta dalla totale carenza di motivazione circa la forma di affidamento prescelta e le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dall'assenza della apposita relazione.

Soltanto il nuovo contratto di servizio, sottoscritto il 2 agosto 2023, asserisce in premessa che il rinnovo dell'affidamento sarebbe *"espressione dell'impegno dell'Ente a favorire le esigenze della collettività e dell'utenza nonché per il conseguimento di una più economica, efficace ed efficiente gestione delle risorse dell'ente, mediante l'utilizzo della società, caratterizzata dalla strumentalità delle attività e finalizzata, in maniera indispensabile, al perseguimento delle proprie finalità istituzionali"*. Tuttavia, si tratta di affermazioni del tutto apodittiche, sprovviste di qualsiasi dato o analisi a supporto.

Nemmeno può considerarsi quale idonea analisi circa soluzioni alternative all'affidamento *in house* la tautologica affermazione del Comune secondo cui *"i tempi necessari per una eventuale esternalizzazione del servizio riscossione non possono essere contenuti in pochi mesi. Né sarebbe possibile procedere alla reinternalizzazione del servizio"*, contenuta nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 296 del 27 marzo 2023, di cui la deliberazione della Giunta Comunale n. 460 del 29 giugno 2023 qui in esame costituisce parziale attuazione.

Allo stesso modo, il presunto calcolo a dimostrazione dell'efficienza dell'operazione ottenuto dall'applicazione del sistema tariffario che regola la gestione del servizio di riscossione tra il Comune di Pescara e la relativa società *in house* Adriatica Risorse S.p.A. ai volumi di produzione attesi nel piano di risanamento della Società, non può intendersi alla stregua di un'analisi di *benchmarking*, in quanto atto a rappresentare i risultati auspicati dalla Teateservizi in esecuzione del piano di risanamento, senza fare il minimo accenno ai pregressi risultati (in perdita) della Società.

Al riguardo è, invece, significativo quanto emerge dal confronto sui risultati di gestione del servizio effettuato dalla Corte dei conti (Deliberazione n. 58/2023/VSG del 16 marzo 2023), proprio avuto riguardo all'attività di riscossione posta in essere dalla società Adriatica Risorse S.p.A. nell'ambito territoriale limitrofo del Comune di Pescara: *"il volume delle riscossioni IMU e TARI prodotto dalla Teateservizi S.r.l. presenta, comunque, delle forti criticità in termini di valori assoluti soprattutto sia richiamando i dati storici riportati in precedenza (in particolare sull'IMU) sia ipotizzando un gettito complessivo ipotetico (nel caso della TARI)"*.

La asserita razionalità economica dell'operazione giustificata in relazione al *"danno che l'alternativa del fallimento della società causerebbe all'Ente"* non è altresì condivisibile, dal momento che Teateservizi è una società da tempo in condizioni di crisi gestionale e finanziaria, avendo chiuso dal 2019 a oggi tutti gli esercizi in perdita e trovandosi attualmente in liquidazione per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale consentito. Peraltro, la *mala gestio* dell'attività di riscossione affidata a Teateservizi costituisce il principale fattore di squilibrio di cassa del Comune di Chieti, come accertato dalla Corte dei conti (Deliberazione n. 149/2023/PRSP del 12 maggio 2023).

Piuttosto, alla luce delle deliberazioni della Corte dei conti sopra richiamate, il Comune avrebbe dovuto dimostrare i benefici per la collettività derivanti dal rinnovo dell'affidamento nei confronti di Teateservizi, la capacità della Società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio dell'attività affidata e l'impatto sulla finanza pubblica, anche in considerazione alla pregressa gestione (o meglio, *mala gestio*) *in house*, e degli effetti sortiti da tale pregressa gestione sulle finanze del Comune, attualmente in stato di dissesto finanziario. Inoltre, manca ogni valutazione sui costi e benefici attesi, o in riferimento alla funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione, o al corretto utilizzo delle risorse e delle risultanze del confronto con altre soluzioni gestionali.

Invero, in questo contesto, la partecipazione comunale al capitale sociale di Teateservizi dovrebbe essere piuttosto oggetto di revisione ai sensi dell'articolo 20 del TUSPP, non già oggetto di nuova ricapitalizzazione, vieppiù in ragione della condizione di dissesto finanziario dell'Ente. Al riguardo, giova sottolineare l'importanza di una efficiente gestione delle partecipazioni in conformità alla vigente disciplina, in quanto tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata devono concorrere - secondo quanto stabilito dagli articoli 81 e 97, comma 1, Costituzione - all'equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale e l'equilibrio complessivo deve essere coerentemente coordinato con analogo equilibrio dei singoli bilanci che compongono il cosiddetto bilancio consolidato dello Stato (Corte costituzionale, sentenza dell'11 gennaio 2019, n. 6).

Del resto, con riferimento alle società partecipate in liquidazione, è consolidato nella giurisprudenza contabile l'orientamento che afferma l'insussistenza, a carico del socio pubblico, anche se unico, di un qualsiasi obbligo di procedere al ripiano delle perdite o all'assunzione diretta dei debiti di una società partecipata. Infatti, attesa la necessità di conformare l'andamento delle società a partecipazione pubblica a canoni di efficiente gestione delle partecipazioni, tutela del mercato e della concorrenza, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, da un lato, una siffatta azione potrebbe impattare negativamente sul bilancio del socio pubblico, compromettendone la sana gestione finanziaria e, dall'altro lato, si tradurrebbe nella attribuzione di un privilegio in favore della partecipata, in grado di alterare le fisiologiche dinamiche concorrenziali del mercato<sup>3</sup>. In questa prospettiva, la scelta

---

*7, comma 3, che l'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal d.lgs. n. 201/2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali.]*

<sup>3</sup> [Cfr., *ex ultimis*, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 27/2023/PASP del 6 febbraio 2023; Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 76/2022/PAR del 7 giugno 2022; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG del 9 agosto 2021; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 18/2021/PAR del 29 gennaio 2021.]

dell'Amministrazione socia di mantenere in vita la società che abbia subito perdite tali da fare scendere il capitale al di sotto dei limiti legali deve dare conto delle ragioni per le quali l'ente non si sia limitato a prendere atto dello scioglimento della stessa, ma si sia fatto carico di un ulteriore onere finanziario per ricapitalizzarla. Pertanto, nel caso in esame, il Comune avrebbe dovuto dimostrare in modo obiettivo la necessità dell'operazione per il perseguimento di interessi pubblici diversi e ulteriori rispetto alla continuità aziendale.

Inoltre, è opportuno precisare che nessuna previsione legislativa esclude o limita l'applicabilità del d.lgs. n. 201/2022 nel caso di rinnovo o proroga dei contratti. Anche la circostanza per cui la Società abbia recentemente dato avvio alla procedura di concordato preventivo non può far venire meno gli obblighi motivazionali previsti dalla normativa e, in particolare, la necessità di illustrare i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, nonché l'impatto sulla finanza pubblica, anche in relazione ai risultati conseguiti nella pregressa gestione *in house*, come previsto dal citato articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022.

Le significative e durature criticità emerse nella gestione di Teateservizi, che hanno altresì determinato il dissesto del Comune di Chieti, come illustrato dalla Corte dei conti nelle sopraccitate deliberazioni, non sembrano infatti, allo stato, compatibili con il rinnovo dell'affidamento del servizio di riscossione tributi a Teateservizi, né con la sua idoneità a garantire efficienze di gestione e benefici per la collettività.

Dal che deriva l'incompletezza della motivazione della delibera in esame, stante l'assenza di ogni valutazione in merito a soluzioni gestionali alternative rispetto alla gestione *in house*, nonché sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria e della convenienza economica dell'operazione.

In virtù di quanto sopra si ritiene che il Comune di Chieti abbia illegittimamente rinnovato l'affidamento *in house* a Teateservizi dei servizi di riscossione tributi, senza attivarsi tempestivamente e diligentemente per far fronte all'esigenza di affidare i servizi in conformità alla disciplina vigente.

#### *(ii) Sulla illegittimità della durata indeterminata dell'affidamento*

Inoltre, la durata indeterminata dell'affidamento è illegittima, in quanto viola l'articolo 19 del d.lgs. n. 201/2022.

L'articolo 19 del citato d.lgs. n. 201/2022 prevede infatti che, fatte salve le discipline di settore, la durata degli affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica sia fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Inoltre, con specifico riferimento al caso di affidamento *in house* di servizi pubblici locali non a rete, si prevede che la durata dello stesso non possa essere superiore ai cinque anni, ad eccezione del caso in cui l'ente affidate dia conto nella relazione sull'affidamento delle ragioni che giustifichino una durata più lunga (in funzione dell'esigenza di garantire l'ammortamento degli investimenti).

La definizione di una durata congrua dell'affidamento è funzionale all'apertura del relativo mercato alla concorrenza, poiché consente agli operatori che non gestivano il servizio di presentare offerte per prendere il posto del precedente gestore alla scadenza dell'affidamento. In questo contesto, l'indeterminatezza della durata dell'affidamento si pone chiaramente in contrasto con la concorrenza perché sottrae un bene economicamente contendibile alle dinamiche del mercato, ostacolando e ritardando il processo di apertura dei servizi pubblici locali al mercato, mediante il consolidamento in via automatica delle gestioni in essere e il contemporaneo ostacolo all'accesso ai nuovi operatori, determinando quindi una disparità di trattamento e discriminazione tra gli operatori economici.

Tali assunti valgono altresì nel caso di rinnovo (soprattutto se sostanzialmente indeterminato) della durata dell'affidamento, che per definizione si traduce in una condotta contraria ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, di apertura al mercato e temporaneità degli affidamenti.

In altri termini, esplicitando il principio della durata limitata degli affidamenti, il legislatore ha reso di fatto vietate le proroghe degli stessi. Nel senso della non prorogabilità degli affidamenti depone anche il richiamo contenuto nel citato articolo 19 alla disciplina eurounitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, la quale con riferimento alla durata delle concessioni prevede espressamente all'articolo 178, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 un divieto di proroga assoluto per le concessioni affidate senza gara<sup>4</sup>.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza, non vi sono dubbi che la durata indeterminata dell'affidamento possa avere un impatto negativo sulla concorrenza. Infatti, è stato affermato che *"in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in relazione alla normativa inderogabile stabilita dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in quanto vige il principio in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'Amministrazione, una volta scaduto*

---

<sup>4</sup> [Infatti, l'articolo 178, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, sancisce espressamente che "la durata dei contratti di concessione non è prorogabile". Come è noto, secondo la giurisprudenza prevalente, nel vigente quadro ordinamentale, è consentita solo la "proroga tecnica", che in quanto "ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali" (Consiglio di Stato, Sez. V, 29 maggio 2019, n. 3588) presenta carattere temporaneo ed eccezionale, poiché è diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara e deve essere fondata su "oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara non imputabili alla stazione appaltante" (ex ultimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1626).]

il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara” (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza del 12 settembre 2023, n. 8292). Anche la giurisprudenza di legittimità ha dichiarato l’illegittimità delle discipline regionali che, non contemplando l’indizione di gare d’appalto, disponevano la proroga o il rinnovo automatico degli affidamenti (cfr. Corte costituzionale, sentenze del 9 gennaio 2019, n. 1 e del 4 luglio 2013, n. 171).

La stessa Autorità ha più volte segnalato la problematicità delle attività amministrative riguardanti la gestione dei servizi pubblici locali che, lungi dall’interpretare in senso pro-concorrenziale gli obblighi normativi imposti dalle norme di liberalizzazione avvicendatesi nel tempo, si sono estrinsecate nella proroga o rinnovo degli affidamenti e dei contratti di servizio in essere<sup>5</sup>. La proroga estende infatti la durata del contratto, impedendo il ricorso a gestioni dei servizi pubblici locali maggiormente efficienti, per cui è essenziale che “lo strumento della proroga sia confinato a situazioni eccezionali ed imprevedibili non altrimenti gestibili”<sup>6</sup>, tali cioè da non eccedere le reali esigenze delle amministrazioni, in un’ottica di necessità e proporzionalità, per consentire quanto prima il ricorso a strumenti idonei a favorire un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche<sup>7</sup>. Peraltro, il sistema di proroghe configura altresì una restrizione alla libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 TFUE, in quanto idonee a ritardare e ostacolare ingiustificatamente l’affidamento dei servizi pubblici locali nel territorio tramite una procedura conforme alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti.

Nel caso di specie, il rinnovo del contratto per cinque anni con la precisazione contenuta nell’inciso “comunque sino al compimento della procedura concordataria” rischia di procrastinare la durata dell’affidamento oltre il termine di cinque anni legalmente consentito, rendendolo di fatto indeterminato. Infatti, non è legislativamente previsto un termine di durata massima della procedura concordataria (la legge fallimentare indica semplicemente che il piano deve prevedere i tempi di adempimento della proposta, senza prevedere una durata massima della relativa procedura), né detti tempi sono comunque prevedibili con certezza. Sebbene il piano proposto dal liquidatore preveda il risanamento della Società in cinque anni, non può tacersi l’esistenza di un notevole margine di rischio che tale durata venga protratta (e del resto, la medesima pattuizione contrattuale sulla durata dell’affidamento ne è conferma), dipendendo in larga parte dall’emanazione di atti da parte del Comune, che attualmente versa in stato di dissesto finanziario.

In definitiva, il rinnovo della durata indeterminata dell’affidamento “comunque sino al compimento della procedura concordataria” disposta dal Comune di Chieti in favore di Teateservizi si traduce in una prassi dilatoria illegittima, volta a ritardare l’attuazione delle riforme in materia di servizi pubblici locali e a far conseguire un indebito vantaggio alla società *in house* comunale.

In conclusione, la deliberazione del Comune di Chieti citata in premessa, avente ad oggetto il rinnovo dell’affidamento *in house* alla società Teateservizi del servizio di riscossione tributi nel Comune di Chieti a far data dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2028 o, comunque, fino al compimento della procedura concordataria, è illegittima per i seguenti motivi:

- (i) la totale carenza di motivazione qualificata circa la forma di affidamento scelta e le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché l’assenza della apposita relazione sull’affidamento, in violazione dell’articolo 5 del TUSPP e degli articoli 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022;
- (ii) la durata indeterminata dell’affidamento “sino al compimento della procedura concordataria”, in violazione dell’articolo 19 del d.lgs. n. 201/2022.

L’Autorità ritiene che la totale carenza di motivazione sulla forma di affidamento prescelta e sulle ragioni del mancato ricorso al mercato, l’assenza della apposita relazione, nonché la durata indeterminata (oltre il termine di cinque anni legalmente consentito) del rinnovato affidamento *in house* costituiscono una grave violazione del TUSPP e della normativa di riordino dei servizi pubblici locali, con pericolosi effetti distorsivi su un mercato, quale quello della riscossione tributi, di particolare importanza sia in assoluto per le casse degli Enti locali, sia nel caso specifico, vista la situazione di dissesto finanziario in cui versa il Comune di Chieti. Le illecità contestate, infatti, sono idonee, da un lato, a far conseguire un indebito vantaggio alla società partecipata in grave stato di perdita e crisi finanziaria e, dall’altro lato, a ritardare e ostacolare ingiustificatamente nel Comune di Chieti l’affidamento del servizio di riscossione tributi tramite una procedura conforme alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti, nonché capace di garantire, a beneficio degli utenti, che il servizio sia espletato con efficienza, alti livelli di qualità, sicurezza e secondo i canoni della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica. Del resto, sia le disposizioni dettate dal TUSPP, sia la disciplina di cui al d.lgs. n. 201/2022, si pongono come obiettivi, tra gli altri, la tutela e la promozione della concorrenza (cfr. articolo 1 del TUSPP e articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022).

---

<sup>5</sup> [Cfr., ex multis, AS1914 - Regione Calabria - Trasporto pubblico locale su gomma del 12 giugno 2023, in Bollettino n. 38/2023; AS1550 - Concessioni e criticità concorrenziali del 20 dicembre 2018, in Bollettino n. 48/2018; AS1494 - Regione Basilicata - Prosecuzione servizi di trasporto pubblico locale su gomma del 23 febbraio 2018, in Bollettino n. 13/2018; AS1197 - Schema di atto di regolazione in materia di gare del trasporto pubblico locale del 30 aprile 2015, in Bollettino n. 21/2015.]

<sup>6</sup> [Cfr. AS1197, cit.]

<sup>7</sup> [Cfr., ex multis, AS1730 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021 del 22 marzo 2021, in Bollettino n. 13/2021; AS1721 - Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica del 15 febbraio 2021, in Bollettino n. 9/2021; AS1712 - Comune di Castiglione della Pescaia (GR) - Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative del 9 dicembre 2020, in Bollettino n. 50/2020.]

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, il Comune di Chieti dovrà comunicare all'Autorità, entro sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali che sottendono alle normative violate, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

***Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Chieti al parere motivato espresso dall'Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, avente ad oggetto la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Chieti n. 460 del 29 giugno 2023, di rinnovo del contratto di affidamento del servizio di riscossione tributi da parte del Comune di Chieti a favore della società in house Teateservizi S.r.l. in liquidazione***

L'Autorità, in data 28 novembre 2023, ha deliberato di rendere un parere motivato al Comune di Chieti, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge n. 287/1990, in merito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 460 del 29 giugno 2023, recante "Società in house Teateservizi srl. Approvazione Linee Guida Piano di Risanamento prot. n. 18599 del 13.03.2023. Provvedimenti. Determinazioni", con la quale il Comune di Chieti ha disposto il rinnovo del contratto di affidamento del servizio di riscossione tributi - a far data dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2028, o comunque fino al compimento della procedura concordataria - in favore della società *in house* Teateservizi S.r.l. in liquidazione.

L'Autorità ha ritenuto che tale deliberazione fosse illegittima per i seguenti motivi: (i) la carenza assoluta di motivazione analitica in relazione alla modalità di affidamento scelta e alle ragioni del mancato ricorso al mercato, oltre alla mancata elaborazione della relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, nonché (ii) la durata sostanzialmente indeterminata dell'affidamento.

Nel termine normativamente previsto, nel caso di specie scaduto lo scorso 3 febbraio, il Comune di Chieti non ha fatto pervenire alcun riscontro al parere motivato.

Pertanto, preso atto del mancato adeguamento dell'Ente al parere motivato del 28 novembre 2023, trasmesso in data 5 dicembre 2023, l'Autorità ha deliberato, nella riunione del 13 febbraio 2024, di proporre ricorso al TAR Abruzzo contro la deliberazione in oggetto.